

creditati, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 19	992, n. 502
e successive modifiche;	
- che il presente accordo contrattuale è redatto in duplice co	opia, di cui
una da trasmettere alla Segreteria Regionale per la San	ità a cura
dell'Azienda U.L.SS.	
Tutto ciò premesso;	
tra	
l'Azienda U.L.SS. n. 8 BERICA (di seguito "Azienda") rapp	presentata
dal Direttore Generale pro-tempore Dott. Giovanni Pavesi	con sede
legale in Vicenza Via F. Rodolfi n. 37 c.f. 02441500242	
е	
CEMES S.r.l. (di seguito "erogatore"), con sede legale a V	icenza in
C.trà Porta Santa Croce n. 45/49, p. iva 02887790240, nella	persona 2
del Dott. Lino Bruni, in qualità di legale rappresentante pro-	tempore/
amministratore/titolare, il quale dichiara, consapevole delle re	esponsa-
bilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di no	n essere
stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inc	clusi sen-
tenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su	richiesta
delle parti, decreto penale di condanna) per reati che con	mportano
l'incapacità di contrarre con la P.A.	
si conviene e si stipula il seguente:	
ACCORDO CONTRATTUALE	
Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni	
Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici	ed eco-
nomici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di	i presta-
	I .

zioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'Azienda Sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell'arco dell'anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall'Azienda U.L.SS., con una fluttuazione massima del 20%. Art. 2 Governo delle liste d'attesa 1. La Regione del Veneto promuove il governo delle liste d'attesa al fine di garantire a tutti gli assistiti un accesso equo alle migliori prestazioni sanitarie, in un luogo e con una tempistica adeguati, nonché la sicurezza delle stesse, mediante l'individuazione di strategie per la gestione delle criticità, in conformità del Piano Nazionale di governo delle liste di attesa. 2. Le Aziende UU.LL.SSSS., ai sensi dell'art. 38 della L.R. 30/12/2016 n. 30, hanno l'obbligo di erogare le prestazioni sanitarie di cui alla presente legge nei confronti dei propri assistiti, anche tramite l'offerta delle aziende ospedaliere nonché degli erogatori privati accreditati previa stipula degli appositi accordi contrattuali previsti dall'articolo 8quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.". 3. Per le finalità di cui al comma 1, le Aziende UU.LL.SSSS. e ospedaliere, anche tramite gli erogatori privati accreditati, devono rispettare nei confronti dei propri assistiti i tempi massimi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie.

	4. Al fine di garantire l'appropriatezza prescrittiva ed erogativa delle
	prestazioni di specialistica ambulatoriale per le cd. "traccianti" ai sensi
	dell'allegato A della D.G.R.V. 600/2007 e s.m.i., in garantita 1 e 2:
	a) il medico prescrittore ha l'obbligo, nel caso di prima visita o di esa-
	mi diagnostici, di attribuire la appropriata classe di priorità e di indicare
	il sospetto diagnostico.
	b) le classi di priorità sono lo strumento per assegnare il corretto tem-
	po di accesso alle prestazioni sanitarie considerando la data della ri-
	chiesta della prestazione rivolta all'erogatore e la data di erogazione
	proposta.
<u> </u>	c) le classi di priorità sono le seguenti:
	1) classe U (Urgente) entro 24 ore dalla presentazione;
	2) classe B (Breve Attesa) entro 10 giorni dalla prenotazione;
	3) classe D (Differita) entro 30 giorni dalla prenotazione;
	4) classe P (Programmabile) entro 60/90 giorni dalla prenotazione se-
<u> </u>	condo indicazione del medico prescrittore.
	5. Qualora alla prima visita sia attribuita la classe di priorità U, le
	Aziende UU.LL.SSSS. e ospedaliere nonché gli erogatori privati ac-
	creditati devono organizzare idonei percorsi assistenziali, anche me-
	diante l'accesso diretto agli ambulatori, ove possibile.
	6. La classe di priorità U è riservata, di norma, alle prescrizioni di pri-
	ma visita specialistica ambulatoriale. Nel caso di necessità di ulteriori
	accertamenti e controlli, le Aziende UU.LL.SSSS. e ospedaliere, an-
	che mediante gli erogatori privati accreditati, devono organizzare la
	presa in carico dell'assistito da parte del medico specialista.

_	7. Le visite e gli accertamenti di controllo devono essere effettuati, nel	
	tempo previsto dal medico prescrittore, dallo stesso ovvero da altri	
	medici appartenenti alla medesima struttura sanitaria.	
	8. Non è ammessa la chiusura delle agende di prenotazione.	
_	9. Gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e	
_	ambulatoriali nominano il proprio CUP Manager con il compito di or-	
	ganizzare e monitorare i processi di prenotazione ed erogazione delle	
_	prestazioni sanitarie.	
	Art. 3 Obblighi dell'erogatore	
_	L'erogatore:	
	- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in re-	
_	lazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;	
	- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del pre-	
	sente accordo;	_
_	- assicura l'erogazione delle prestazioni nel rispetto dei tempi previsti	
	dalle nuove classi di priorità (B,D,P).	
	Qualora l'erogatore prenotasse ed erogasse al di fuori dei tempi	
	delle nuove classi di priorità in modalità "garantita 1", tali presta-	
	zioni non potranno essere oggetto di rimborso;	
_	- comunica con congruo anticipo eventuali ed eccezionali sospensioni	_
	di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavvi-	_
	so dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare	
	disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;	
	- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del pre-	_
_	sente accordo, articolata in dodicesimi nell'arco dell'anno solare.	
		-

	altresì ad emettere nota di accredito a partire	
dal secondo semestre	dell'anno (dal 1/7/2017) in caso di eventuale	
sfondamento del "sottob	oudget" mensile assegnato, fatti salvi eventuali	i
conguagli attivi.		
- si impegna all'osserva	nza delle regole di correttezza e buona fede	
nell'esecuzione del pres	ente accordo contrattuale anche sotto il profilo	
amministrativo-contabile		
- si impegna, in particola	re, all'osservanza della disciplina nazionale e	
delle regole attuative dis	poste dalla Regione del Veneto in materia di:	-
- tariffe di cui al vige	ente Nomenclatore Tariffario Regionale (e al	ر .
Catalogo Veneto de	el Prescrivibile), come eventualmente rimodu-	(2)
late previa consulta	zione tra le parti;	
- verifiche e controlli	nell'ambito del sistema sanitario;	
- incompatibilità del p	personale adibito all'erogazione della presta-	
zioni oggetto del pre	esente accordo;	
- rispetto dei protoco	lli di appropriatezza erogativa e prescrittiva,	
ove sia autorizzato l	utilizzo del ricettario SSR;	
- compartecipazione a	alle spese da parte del cittadino;	
- gestione unicamente	e attraverso i C.U.P. (ex U.L.SS. nn. 5 e 6)	
dell'Azienda U.L.SS	delle agende relativamente alle prestazioni	
ambulatoriali purché	l'Azienda U.L.SS. garantisca l'interscambio	
in tempo reale delle	prenotazioni in agenda e di eventuali disdet-	
	ti. A tal fine verranno effettuati sistematici	
	a le agende CUP ed i flussi SPS (Schede	
	tiche) delle prestazioni erogate;	

mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale; - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014; sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero; assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Art. 4 Obblighi dell'azienda L'azienda: - garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività; - remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa: - effettua il pagamento delle competenze spettanti all'erogatore privato

accreditato entro il termine, concordato tra le parti, di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta, secondo la vigente normativa in materia, fatte salve sue eventuali modificazioni e/o integrazioni successive. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte; - comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore. Art. 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standards previsti dalla legge regionale 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da iniziative volte al miglioramento continuo della qualità. Art. 6 Durata dell'accordo Il presente accordo ha durata dall'01/01/2017 al 31/12/2017. La revisione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura. Non è ammessa proroga automatica e/o tacita. In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre

l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione	
all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque	
la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di	
aggiornamento delle prenotazioni.	
Art. 7 Eventi modificativi e cause di risoluzione contratto e decadenza	
L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia	
di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di	
conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:	
a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è	
cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il tra-	•
sferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda; la	
cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei	
confronti dell'azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo	
contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo	
contrattuale;	
b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive - attuato	——————————————————————————————————————
previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell'A.	
U.L.SS (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, suben-	
tro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede opera-	
tiva) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla	
Regione e all'Azienda U.L.SS. competente territorialmente. L'Azienda	
U.L.SS. si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale,	
fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le veri-	
fiche di propria competenza;	
c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo	

all'erogatore previamente accertato dall'azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'Azienda U.L.SS. il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 2, del D.P.R. 252/1998, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui dell'articolo 10 del predetto decreto". Art. 8_- Adempimenti in materia di privacy Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'erogatore è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente accordo. particolare, l'erogatore impegna ad si osservare previsto nel documento (Misure minime di sicurezza e documento programmatico sulla sicurezza) approvato con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda U.L.SS. n. 80 del 16.03.2006 e a porre in di essere le misure sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

 Art. 9 Adeguamento dell'accordo	contrattuale a disposizioni nazionali	
 <u>e regionali.</u>		
 Le parti assumono l'obbligo di ade	eguare il contenuto del presente ac-	
 cordo contrattuale in attuazione di	sopravvenute disposizioni nazionali	
 o regionali, con indicazione dei ter	mini relativi alle nuove obbligazioni	
 assunte.		
 Art. 10 Modifiche e integrazioni dell	l'accordo contrattuale	
 Eventuali modifiche o integrazioni	al presente accordo contrattuale,	
 potranno essere inserite previa acq	uisizione del parere favorevole del-	•
 la Regione.		7
 Art. 11 - Controversie		3
 Le controversie relative all'interpreta	azione ed esecuzione del presente	
 accordo non risolte bonariamente tr	ra le parti sono devolute al giudice	
 competente in via esclusiva del Ford	o di Vicenza.	
 Art. 12 Registrazione		
 Il presente Accordo è soggetto ad in	nposta di bollo, ai sensi del D.P.R.	
 del 26 ottobre 1972 n. 642 con oneri	i a carico dell'Erogatore.	
 E' soggetto a registrazione solo in o	caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2°	
 comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n.	131 a cura ed a spese della parte	
 richiedente.		
 Art. 13 Norma di rinvio		
 Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si		
 fa rinvio alle norme del codice civile e	e alla normativa di settore.	
 Per l'azienda	Per l'erogatore	
 Ulss n. 8 "Berica"	CEMES S.r.I.	

Il Direttore Generale (Gipvanni Pavesi) Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 134 vano e distintamente sottoscrivono le Artt. 1 (Oggetto), 2 (Governo dell' dell'erogatore privato accreditato), 7 (I soluzione del contratto), 11 (Controver	previsioni contrattuali di cui agli le liste d'attesa), 3 (Obblighi Eventi modificativi e cause di ri-
Letto, firmato e sottoscritto Vicenza, 23 FEB, 2017	
Per l'azienda	Per l'erogatore
Ulss n. 8 "Berica" Il Direttore Generale (Giovanni Pavesi)	CEMES S.r.l. Il Legale Rappresentante (Dott. Lino Bruni)

.

PRESTAZIONI in CONTRATTO TRA AZIENDA U.L.SS. n. 8 BERICA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO CEMES S.r.l.

ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

AZIENDA				errenenna samusa sa	
U.L.SS.	CODPRE	ELENCO INDICATIVO PRESTAZIONI	Numero indicativo	IMPORTO LORDO	
	89.01.W	VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI CONTROLLO.	prestazioni		
	89.7B.2	FRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	400		
	93.12.1	PRIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA SEMPLICE - La prestazione sostituisce cod. 93.11.1, 93.11.2, 93.11.3, 93.11.4. Per seduta di 20 minuti (Cido di dieci sedute)	6.500		
	93.12.2	RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA COMPLESSA - La prestazione sostituisce cod. 93.11.1, 93.11.2, 93.11.3 E 93.11.4. Per seduta di 40 minuti (Ciclo di dieci sedute)	7.000		
	93.18.1		51.000		
	93.19.3	ESERCIZI RESPIRATORI. Per seduta individuale (Ciclo di dieci sedute)	500		
	93.22	ESERCIZI POSTURALI - PROPRIOCETTIVI - La prestazione sostituisce cod. 93.19.1. Per seduta individuale di 20 minuti (Ciclo di dieci sedute)	40.000	2.081.605,5	
8 BERICA e	93.35.2	TRAINING DEAMBULATORI E DEL PASSO. Incluso: Addestramento all' uso di protesi, ortesi, ausili e/o istruzione dei familiari Per seduta di 30 minuti. (Ciclo di dieci sedute)	5.500		
Altre U.L.SS. Extra Provincia	93.39.7	IRRADIAZIONE INFRAROSSA. Radiazione infrarossa, radiazione ultravioletta. Per seduta (Ciclo di dieci sedute) ELETTROTERAPIA DI MUSCOLI NORMO O SENSERIO.	1.000		
	93,39.8	ELETTROTERAPIA DI MUSCOLI NORMO O DENERVATI DI ALTRI DISTRETTI. Per seduta (Ciclo di dieci sedute)	500		
	93.40.2	MAGNETOTERAPIA. Per seduta (Ciclo di dieci sedute)	5.000		
		MASSOTERAPIA PER DRENAGGIO LINFATICO. La prestazione sostituisce cod. 93.39.2 Per seduta di (45 minuti ciascuno)(Ciclo di 10 sedute).	-		
	93.39.4	ELETTROTERAPIA ANTALGICA Diadinamica Per seduto di 10 minuti (Ci	2.000		
	93.39.5	di 30 minuti (Ciclo di dieci seduta)	Contract (C.), Laborat		
	93.39.9	* ULTRASONOTERAPIA Con testina fissa e ad importante D			
	93.40.3	sedute)	21.000		
	93.40.4	ULTRASONOTERAPIA. Con testina mobile Per seduta (Ciclo di dieci sedute)	THE COLUMN		
	99.99.2	LASERTERAPIA ANTALGICA A scansione più manipolo. La prestazione sostituisce cod. 99.99.1 Per seduta (ciclo di dieci sedute di 20 minuti ciascuna).	Marrocoonia		
7	(1990) Grade de 20 minut clascuna).				
EDEMONTAN A		MEDESIMO MIX ANNO 2016		23.048,5	
		TOTALE IMPORTO LORDO MASSIMO VENETO ANNO 2017			

(*) TERAPIE FISICHE di chi alla D.G.R.V. 1903/2015 : i volumi indicati sono da considerarsi quali tetti massimi invalicabili. Qualora fossero superati non saranno oggetto di rimborso.

Cui Peri